



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 207

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 gennaio 2024

INDICE**Commissioni permanenti**

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 30 gennaio 2024

Plenaria

86^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il senatore BASSO (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, lamenta l'eccessivo ricorso alla decretazione e il fatto che, sempre più spesso, i provvedimenti d'urgenza siano discussi nel merito solo dalla Commissione parlamentare che per prima li esamina in sede referente, in quanto il dibattito in Aula e nella seconda Camera viene meno a causa della ristrettezza dei tempi e della posizione della questione di fiducia.

Nel caso di specie, poi, la situazione è ancora più paradossale, in quanto l'8^a Commissione sta svolgendo un lavoro serio di approfondimento sul sistema energetico, da ultimo con l'audizione di Enel che ha avuto luogo poco fa, nel mezzo del quale viene calato un decreto-legge

proprio in materia di energia, al quale non è però possibile apportare alcuna modificazione.

Più in generale, l'azione del Governo delinea un quadro sempre più inquietante, in cui, da un lato, si delega sempre di più a favore delle regioni, dall'altro, si potenzia il Presidente del Consiglio dei ministri e in tale contesto il Parlamento risulta sempre più esautorato.

Se è vero che alcuni fenomeni come la decretazione d'urgenza e il ricorso alla questione di fiducia non sono imputabili solo al Governo attualmente in carica, ad avviso dell'oratore si sta ora assistendo ad una degenerazione sempre più marcata. Per questo motivo, il Gruppo del Partito democratico ritiene impensabile che si possa andare in Aula senza avere esaminato in Commissione ogni singolo emendamento e ha ripresentato tutti gli emendamenti già presentati alla Camera dei deputati e ivi bocciati.

Rileva inoltre che non si può valutare il contenuto del provvedimento in esame, senza tenere anche in considerazione che ieri è stato annunciato che 3 miliardi di euro verranno spostati dalla lotta al cambiamento climatico a favore del finanziamento del Piano Mattei per l'Africa.

Sarebbe invece necessario che temi di tale importanza venissero affrontati in maniera organica e non attraverso provvedimenti d'urgenza, che per loro natura non sono lo strumento idoneo per una pianificazione a lungo termine. La discussione deve quindi essere ricondotta nella sede che le è propria: quella parlamentare.

Si sofferma, da ultimo, sul Capo del provvedimento relativo all'alluvione del 2023, rilevando che esso non dà risposte ai territori colpiti, mentre in situazioni così gravi lo Stato dovrebbe intervenire tempestivamente, senza fare distinzioni di colore politico.

La senatrice SIRONI (M5S) afferma che, essendo alla sua prima esperienza parlamentare, si era prefigurata che il Parlamento adottasse le proprie deliberazioni in esito ad un dibattito, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli di maggioranza e di opposizione. Ha dovuto invece tristemente constatare che non solo non viene data alcuna importanza alle opinioni delle opposizioni, ma che anche gli stessi colleghi di maggioranza molto spesso non hanno alcuna possibilità di farsi sentire e, come in questo caso, devono ratificare decisioni prese da altri.

Il senatore TREVISI (M5S) si associa alla voce di chi ritiene che il Parlamento sia mortificato per questo modo di procedere e osserva che dovrebbe essere sempre garantita la possibilità di entrare nel merito di almeno alcune proposte dell'opposizione.

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in esame, afferma di avere ricevuto da molti cittadini segnalazioni in merito ad un notevole aumento dei prezzi delle bollette, in relazione ai quali bisogna individuare modi intervenire.

Inoltre, se si vuole liberalizzare il mercato e togliere la maggior tutela è necessario individuare modalità per aiutare quelle fasce di cittadini,

in particolare gli anziani, che hanno più difficoltà a muoversi in un contesto complesso come il mercato libero.

Di fronte all'importanza di questi temi, appare ancora più grave non poter entrare nel merito del provvedimento.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) aggiunge che, peraltro, anche nell'unico ramo del Parlamento che ha avuto la possibilità di esaminare effettivamente il decreto energia, le prerogative delle opposizioni sono state violate e si sono verificati casi di emendamenti arrivati in piena notte, sui quali ai colleghi è stata negata la possibilità di intervenire.

Ma le criticità, purtroppo, non si fermano al piano del metodo ma riguardano il contenuto del provvedimento che va in un senso del tutto opposto rispetto a quello che il titolo dello stesso lascerebbe intendere, visto che fa riferimento alla promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia. Ma in realtà di tale promozione non ci sono grandi tracce e la versione originaria del decreto-legge prevedeva addirittura una vera e propria tassa sulle rinnovabili.

Si registra anche una incoerenza tra ciò che il Governo dice nei contesti internazionali – ad esempio alla COP 28 – e quello che fa a livello nazionale. Il testo in esame ha, infatti, ad avviso dell'oratrice, l'effetto di rafforzare la dipendenza energetica da Paesi stranieri e porta avanti politiche – ad esempio, in materia di trivelle, gassificatori e inceneritori – che molto poco hanno a che fare con la decarbonizzazione. Anche le disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂ si prestano a critiche, visto che si punta su tecnologie obsolete e comunque sempre su fonti fossili.

Preannuncia che gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sono invece finalizzati a rendere i cittadini indipendenti dal punto di vista energetico, ma osserva che, a fonte del progetto di autonomia differenziata portato avanti dalla maggioranza, sarà impossibile avere un piano energetico nazionale.

Non essendovi ulteriori senatori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e comunica che sono stati presentati 411 emendamenti e 62 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Considerata la volontà dei Gruppi, emersa nel corso della discussione, di utilizzare comunque tutto il tempo disponibile e la disponibilità del Governo ad esprimere i pareri sugli ordini del giorno, propone di dedicare il tempo che rimane prima dell'inizio della seduta dell'Aula all'esame degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Gli ordini del giorno si danno per illustrati.

Il sottosegretario BARBARO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/996/1/8 che, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone poi una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/2/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/2/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/3/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/3/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Col parere contrario del GOVERNO, l'ordine del giorno G/996/4/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/5/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/996/6/8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/6/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, respinge gli ordini del giorno G/996/7/8 e G/996/8/8.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/9/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, respinge gli ordini del giorno G/996/10/8 e G/996/11/8.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/12/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del Governo e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/996/12/8 che viene dunque posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/996/13/8 viene accantonato.

Col parere contrario del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/996/14/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/15/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/15/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/16/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/16/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO, respinge gli ordini del giorno G/996/17/8 e G/996/18/8.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/19/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/19/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/20/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/20/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal GOVERNO.

Con distinte votazioni e previo parere contrario del GOVERNO, gli ordini del giorno G/996/21/8 e G/996/22/8 sono respinti.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/23/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del Governo e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/996/23/8 che viene dunque posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/996/24/8 viene accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/25/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/25/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/996/26/8 alla cui accettazione è subordinato il parere favorevole.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal Governo e presenta l'ordine del giorno G/996/26/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Col parere contrario del GOVERNO, l'ordine del giorno G/996/27/8 viene posto in votazione e risulta respinto.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO l'ordine del giorno G/996/28/8 viene accantonato.

Col parere contrario del rappresentante del GOVERNO, gli ordini del giorno G/996/29/8, G/996/30/8 e G/996/31/8 sono posti distintamente in votazione e risultano respinti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/996/32/8.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) chiede i motivi che hanno spinto il Governo ad esprimere parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO comunica, che per poter rispondere alla richiesta di approfondimento del senatore Fina, avrebbe bisogno di qualche minuto, ma si dice disponibile ad aderire ad una richiesta di accantonamento.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) osserva che il Governo non si può limitare ad esprimere parere contrario senza fornire nessuna motivazione.

Il rappresentante del GOVERNO replica che la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento non incide solo sui senatori, ma anche sulle strutture ministeriali deputate allo svolgimento dell'attività istruttoria che, essendo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno scaduto alle ore 14, non potevano fare di più di quello che hanno fatto.

Ribadisce la disponibilità ad accantonare specifici ordini del giorno al fine di svolgere un supplemento di esame con gli uffici, ma osserva che la richiesta di chiarimenti sui pareri contrari può apparire strumentale.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) osserva che non c'è nessuna strumentalità nelle richieste di capire perché su ordini del giorno del tutto ragionevoli il Governo abbia formulato pareri contrari. Inoltre, se su un provvedimento che giunge dalla Camera dei deputati all'ultimo momento utile e su cui è già stata annunciata la posizione della questione di fiducia anche al Senato, non è possibile avere un minimo di interlocuzione di merito neanche con riferimento agli ordini del giorno, non si comprende quale sia il senso di questo esame.

Considerato l'imminente inizio dei lavori d'Aula, il PRESIDENTE ritiene inevitabile prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 996

(al testo del decreto-legge)

G/996/1/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese

dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

l'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), disciplina le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati;

è necessario prevedere che i soggetti attuatori degli interventi siano gli stessi che hanno predisposto e inviato i progetti al Commissario per l'approvazione e introdurre un elemento di chiarezza nei confronti di diocesi ed enti ecclesiastici, la cui gestione economica e trasparente deve essere garantita attraverso procedure ad evidenza pubblica, oltre che con la stessa valutazione di congruità degli investimenti prevista per gli altri enti pubblici promotori di progetti di ricostruzione,

impegna il Governo
a includere i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e a equiparare diocesi ed enti ecclesiastici a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G/996/2/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo
a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G/996/2/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

è necessario, visti i meccanismi di pagamento diretto ipotizzati almeno per gli importi più bassi, sottrarre le risorse per la ricostruzione alle ordinarie disposizioni sulla pignorabilità o sequestrabilità delle somme,

impegna il Governo
a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G/996/3/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari age-

volati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G/996/3/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute,

impegna il Governo

a incrementare di almeno 5,5 miliardi di euro l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G/996/4/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare tra il 16 e il 18 maggio, 350 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a sei mesi di pioggia, sono caduti in 36 ore in tutta l'Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti d'Italia. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione, interessando 100 comuni e provocando più di 400 frane, che la loro volta hanno danneggiato e interrotto centinaia di strade;

tali inondazioni erano state precedute da una siccità che aveva inaridito la terra, riducendo la sua capacità di assorbire l'acqua;

ad oggi, nonostante siano passati 6 mesi dall'evento alluvionale al centro del dibattito ci sono ancora i rimborsi e la necessità di rimborsare il 100 per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese,

impegna il Governo
a prevedere, fin dal primo provvedimento utile, ristori, rimborsi, proroghe fiscali e tributarie, cassa integrazione affinché sia ricostruito il tessuto produttivo e sociale delle zone alluvionate.

G/996/5/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G/996/5/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei com-

bustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche una ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore;

una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione ha destato la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale in Puglia, dove almeno 250 lavoratori impegnati in aziende come *Network Contact*, *Covisian* e *System House*, occupati nelle commesse del Servizio Elettrico Nazionale. Una questione che ha visto la mobilitazione unitaria della regione Puglia, delle aziende e dei sindacati di categoria,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G/996/6/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G/996/6/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione desta la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionale nel territorio della regione Abruzzo, dove si stimano almeno 100 posti di lavoro a rischio nel territorio aquilano, senza che questo abbia visto alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni del capoluogo o della regione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G/996/7/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori

colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare la regione Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia che annualmente li elabora con il rapporto Città Clima, ha registrato da sola oltre il 10 per cento degli eventi atmosferici avversi registrati in Italia tra il 2010 e il 2023. Sono stati infatti 179 su 1.732 totali delle 179 calamità naturali, 51 sono state allagamenti da piogge intense, 47 danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 danni da siccità prolungata, 10 danni alle infrastrutture, 10 frane da piogge intense, 9 danni da grandinate, 4 eventi di temperatura record, 1 danno al patrimonio storico da piogge intense;

è necessario non solo improntare nuove strategie slegati dalle emergenze affinché si possano contrastare le calamità naturali sempre più frequenti ma è necessario approntare una strategia di intervento permanente, perché linee guida e piani, soprattutto se non accompagnate da investimenti e azioni, non sono in grado di rispondere alla vulnerabilità di fronte alla crisi climatica dei sistemi socioeconomici delle regioni e in particolare della regione Lombardia,

impegna il Governo:

a predisporre fin dal primo provvedimento utile misure volte a incentivare il tessuto economico di una regione così importante come la Lombardia che vadano a finanziare:

opere di contenimento del dissesto idro-geologico nelle zone a maggiore rischio;

sostegno alle aziende e alle imprese lombarde con contributi dedicati alla conversione energetica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e nella promozione di politiche di economia circolare;

sostegno agli Enti locali con lo stanziamento di contributi volti a migliorare buone pratiche di efficientamento energetico delle strutture pubbliche del territorio;

politiche di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini nella responsabilità individuale rispetto a buone pratiche di risparmio energetico e riciclo;

valorizzazione di politiche di recupero delle aree dismesse rispetto a nuovo consumo di suolo.

G/996/8/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare, il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese dimostra che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità che ciclicamente si verificano;

siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi;

occorre prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica,

impegna il Governo ad adottare opportune iniziative, accompagnate da idonee risorse finanziarie, volte a favorire investimenti diretti a fronteggiare il cambiamento climatico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

G/996/9/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

G/996/9/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832.930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziata ad oggi dal governo per ristorare i danni sono state però soltanto 33,7 milioni di euro, a fronte dei circa 100 milioni spesi dalla Regione Toscana come struttura commissariale;

sempre la Regione Toscana ha stanziato le prime ed uniche fino ad oggi risorse per i risarcimenti (25 milioni di euro per le famiglie e 12 milioni di euro per le imprese). Appare comunque evidente come, nono-

stante gli sforzi della Regione, tali finanziamenti siano palesemente insufficienti rispetto ai danni;

il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

valutato che:

l'articolo 17 e l'articolo 18 del provvedimento in esame contengono norme ai territori interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

anche in questo caso le risorse stanziare sono limitate e assolutamente insufficienti e soprattutto non riguardano direttamente i ristori dei danni subiti;

all'articolo 17 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

nel corso della discussione del provvedimento in esame al Senato sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziare risorse per:

a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

tali proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

G/996/10/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in particolare l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali – soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti – si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente – così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

in relazione alla Regione Siciliana è, invece, necessario riflettere su alcune distorsioni del sistema per cui oggi essa è tra le regioni più povere del Paese ed è quella in cui, in media, la Tari è la più alta d'Italia anche perché diverse società di regolamentazione dei rifiuti conferiscono indirettamente i rifiuti all'estero, e ciò comporta un netto aumento del costo della Tari;

il tema della *governance* delle società chiamate a gestire la raccolta dei rifiuti risulta, quindi, di importanza centrale con un servizio di raccolta che continua ad essere frazionato per territori, anche piccoli, dando vita a un'offerta che non garantisce per niente l'economicità del servizio e la sua funzionalità,

impegna il Governo
alla luce dell'esistenza in Sicilia di una pluralità di società private che gestiscono la *governance* dei rifiuti, a predisporre gli opportuni correttivi mettendo in atto un'azione di controllo al fine di intraprendere ogni opportuna azione per ripristinare la legalità e la legittimità del sistema dei rifiuti in Sicilia.

G/996/11/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano

una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali – soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti – si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente – così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

al riguardo è il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti è in fase di aggiornamento – più in particolare, al momento, è sottoposto alla fase di *scoping* della VAS – e segue la procedura ordinaria prevista agli articoli 12 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto la prevista nomina di un commissario straordinario con conseguenti poteri speciali, derogatori della disciplina ordinaria in materia di valutazioni ambientali – come previsto dalla norma approvata – rischia di vanificare il lavoro condotto sinora, esponendo la regione a possibili azioni legali da parte dei soggetti già coinvolti nel processo di valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi, che per nulla si conciliano con la necessità di chiudere nel più breve tempo il procedimento di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti. Tra l'altro, sul punto, la Regione Siciliana è sottoposta anche ad un procedimento di verifica da parte della Commissione europea;

la proposta inoltre non appare nemmeno aderente alla delicata situazione in cui si trova il sistema di gestione dei rifiuti siciliano, atteso che l'utilizzo di poteri straordinari del commissario in fase anche autorizzativa dei progetti, rischierebbe di mettere in secondo piano il delicato equilibrio ambientale già pesantemente compromesso dagli impianti ad oggi in esercizio,

impegna il Governo:

a pianificare la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana individuando ambiti territoriali ottimali, in numero non superiore a 5 e, in tale contesto, a fornire una natura giuridica pubblica alle società di regolamentazione dei rifiuti (Srr) ad oggi private, evitando in maniera

assoluta il ricorso al subappalto per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione;

ad assicurare che la localizzazione degli impianti di cui all'articolo in commento sia esclusivamente nelle 7.T.O. « D ». E che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS;

ad assicurare, nell'ambito del procedimento in corso, le necessarie modalità per ridurre il costo della Tari nella Regione Siciliana.

G/996/12/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

G/996/13/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, appare estremamente deludente quanto previsto in materia di fonti rinnovabili, che devono, invece, costituire un'opportunità di sviluppo e di crescita,

impegna il Governo
a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese attraverso l'istituzione di un fondo volto a concedere contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, a copertura di parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G/996/14/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

in particolare, il comma 4 del citato articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW;

tale previsione non tiene nella debita considerazione le specificità regionali e, in particolare, la presenza di centrali elettriche a carbone,

impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra i criteri di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4 quello della presenza di centrali elettriche a carbone al fine di accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

G/996/15/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G/996/15/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature pro-

cedimentali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, le comunità energetiche continuano a riscontrare notevoli problematiche in termini di finanziamento e di accesso al credito,

impegna il Governo
a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G/996/16/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto « decreto bollette », che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G/996/16/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

occorre continuare nell'azione di semplificazione per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche al fine di far fronte ai rincari del prezzo dell'energia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto « decreto bollette », che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G/996/17/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori

colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

il decreto introduce, infatti, un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI a cui si arriva tramite un percorso lungo e partecipato e basato sul rigore scientifico), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA);

le autocandidature – da parte degli enti territoriali e da parte anche del Ministero della difesa per le strutture militari interessate – possono infatti essere avanzate anche da quei comuni e soggetti le cui aree sono state ritenute non idonee fino ad oggi, per motivi scientifici;

siffatto procedimento rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad ora, e che ha portato all'individuazione di 51 siti idonei in 6 regioni, che finirà per allungare inevitabilmente i tempi per l'individuazione del Deposito, che invece rappresenta una vera urgenza per la sicurezza di tutto il Paese;

sul punto della nuova procedura di autocandidatura, il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo in quanto ritiene che, dato lo stato dell'*iter*, sarebbe solo un rallentamento dell'intera procedura, perché si possono presentare autocandidature in aree fino ad ora ritenute non idonee;

suddetto emendamento è stato respinto, accogliendone invece uno della maggioranza che concede ulteriori 2 mesi per presentare le autocandidature,

impegna il Governo

a incrementare le misure premiali per stimolare un'accelerazione dell'individuazione del sito per il deposito e a monitorare gli effetti applicativi della norma riguardante le autocandidature, anche in termini di efficacia rispetto all'urgenza di mettere in sicurezza le scorie radioattive, e, valutati gli effetti applicativi del capoverso 5-ter dell'articolo 11, come modificato in sede referente, a non ricomprendere, tra le aree autocandidare, quelle situate al di fuori delle aree individuate dalla CNAI, redatta tenendo conto dell'esperienza internazionale e basata su rigorosi criteri tecnico-scientifici e sull'ascolto dei territori.

G/996/18/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivederla, nel primo provvedimento utile, assicurando la continuità dell'applicazione della clausola sociale anche per il futuro, nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela.

G/996/19/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo

a valutare di adottare ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

G/996/19/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica determini la messa a rischio di oltre 1.500 posti di lavoro e la dispersione delle professionalità acquisite.

G/996/20/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G/996/20/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi as-

sunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G/996/21/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni sei mesi a partire dalla conversione in legge del presente decreto, una relazione dettagliata sulle politiche poste in essere per adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28.

G/996/22/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas;

il decreto in particolare riscrive, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini « dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie »,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a presentare una relazione dettagliata alle Camere sull'aumento e la localizzazione delle attività di trivellazione per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti.

G/996/23/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge AC 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerente ad eventi sismici e non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro – a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali – con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziate sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno

9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l’inserimento nell’allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.

G/996/24/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l’esame del provvedimento è stato caratterizzato da un’incomprensibile compressione dei tempi per l’esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l’emendamento dei relatori all’articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l’uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l’altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l’ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l’articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l’Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.

G/996/25/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G/996/25/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G/996/26/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

impegna il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

G/996/26/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il decreto riscrive infatti, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (articolo 2) per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini « dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie »;

si ricorda, che l'origine dei limiti ambientali deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

infatti, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si

giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

a tal fine, si rileva che gli impianti eolici off shore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di traguardare importanti livelli di efficienza e produttività;

ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime finalizzate all'installazione di impianti eolici off shore galleggianti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

G/996/27/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprendibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica: al comma 3 dell'articolo si prevede che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità;

per quanto riguarda il tema della maggior tutela, il testo dunque prevede poche risorse per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e soprattutto disciplina (male) il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive, aste quindi anche per i clienti vulnerabili, abrogando inoltre la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior

tutela. È necessario intervenire sul potenziamento della campagna informativa prevedendo maggiori risorse e il coinvolgimento di RAI, TV e radio locali e un orizzonte temporale più ampio per disciplinare il servizio ai clienti vulnerabili cercando, al contempo, di allargarne la platea attraverso l'aumento dell'ISEE alla luce di quanto evidenziato da tutti i dati disponibili che mostrano un costo dell'energia elettrica sul mercato libero quasi sempre maggiore rispetto a quello stabilito per la maggior tutela;

anche per questo è ormai da molti mesi che diciamo che sarebbe necessaria una proroga del passaggio dei clienti domestici al mercato libero perché sono cambiate le condizioni di sistema visto che ci sono stati la guerra criminale di Putin in Ucraina, la crisi energetica, il caro benzina, il rialzo dell'inflazione, lo schizzare in alto delle bollette di elettricità e gas, e poco o niente è stato fatto per preparare ed informare i consumatori su questo cambiamento così impattante per le famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a intervenire urgentemente per ricomprendere tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

ad assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana che informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.

G/996/28/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

comune, provincia e regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 « DI Alluvione » possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di per garantire continuità occupazionale;

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire a lavoratori e lavoratrici la massima tutela e il continuato accesso alla cassa integrazione;

ad istituire un tavolo nazionale per gestire la crisi aziendale di cui in premessa, considerato altresì il particolare contesto legato ai danni causati dall'alluvione in cui ciò sta avvenendo.

G/996/29/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

nel comparto agricolo, come negli altri settori produttivi, il tema dell'energia, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, un'importanza sempre maggiore. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse;

il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate ad includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica nelle

misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori.

G/996/30/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessò che:

il passaggio dall'utilizzo dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale nell'ottica della sostenibilità ambientale;

il contributo del settore agricolo non può non trovare un solido sostegno di tipo normativo nel quadro della definizione della figura di imprenditore agricolo anche alla luce dei recenti sviluppi delle forme di produzione di energia da fonti fotovoltaiche in ambito agricolo come l'agrivoltaico e i parchi agrisolari, incentivate sia livello nazionale che comunitario con apposite misure di intervento nel PNRR;

non è più rinviabile un'azione normativa tesa ad attribuire all'imprenditore agricolo anche la veste di imprenditore « energetico », nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento, attraverso l'uso delle strutture aziendali e degli stessi terreni agricoli,

impegna il governo

ad assumere iniziative, attraverso la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, che individuino tra le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, la produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

G/996/31/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessò che:

a causa del mancato inserimento nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del codice NACE 1013

« Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) », i salumifici sono esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende fortemente energivore. Questa esclusione, che riteniamo ingiustificata, potrebbe avere conseguenze molto gravi per questo comparto, strategico per il *made in Italy* e per tutta la filiera suinicola. L'ultima rilevazione congiunturale tra le cooperative aderenti alla nostra Associazione ha evidenziato, tra l'altro, che il 40 per cento delle cooperative del settore agroalimentare ha indicato l'aumento dei costi energetici, tra le problematiche principali che rischiano di compromettere il proseguimento delle attività,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Ue in sede europea per includere il codice NACE 1013 – « Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) » nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e ad assumere iniziative finalizzate ad inserire i salumifici tra i beneficiari delle agevolazioni previste per le aziende energivore in continuità con le politiche attuate finora dal Governo di sostegno alle imprese strategiche per l'economia del Paese e con quanto stabilito nella Comunicazione 2022/C 80/01.

G/996/32/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati;

alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le regioni risulta opportuno individuare con maggiore precisione la definizione delle aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla necessità di acquisire dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole;

occorre procedere rapidamente nell'identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi, in modo da assicurare priorità nel loro utilizzo;

risulta opportuno conoscere l'ammontare delle superfici non agricole a livello regionale, nonché delle superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole;

L'articolo 4 del decreto in esame reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità,

impegna il Governo ad assumere iniziative tese ad assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi.

G/996/33/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei com-

bustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il comma 2, dell'articolo 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

lo scorso 18 settembre 2023, la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle. Di fatto, si tratta di un passaggio formale in quanto l'opera è già stata autorizzata, ma necessario perché la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020;

occorre considerare, inoltre, che il terminale non vedrebbe la luce prima di sette/otto anni in contraddizione con il percorso di *phase-out* dalle fonti fossili intrapreso a livello mondiale;

si ricorda, inoltre, che i lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, un progetto nato privo del gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

va inoltre considerata la forte contrarietà dei cittadini, da anni un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici che si oppongono all'opera – che non sarà *off shore* ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa – per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento,

impegna il Governo al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », a vietare il rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, e le connesse infrastrutture, nonché l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, nei siti riconosciuti dall'UNESCO.

G/996/34/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

l'alluvione in Toscana, come del resto qualsiasi evento atmosferico e naturale è storia e numeri;

le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E numeri impietosi la regione Toscana ha ricevuto quasi 14 mila domande di risarcimento per i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre, quando le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti, allagato case e aziende causando la morte di nove persone;

i più colpiti sono stati i paesi vicino al corso del fiume Bisenzio, esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze. In questa zona c'è un'alta concentrazione di aziende tessili: sono circa 7.000 di cui poco più di 2.000 che realizzano o trattano tessuti. L'acqua ne ha invase centinaia, distruggendo macchinari, impianti e magazzini;

dopo la fase dell'emergenza, in cui la Protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dalle strade, sono iniziate le ricognizioni per quantificare i danni e i possibili risarcimenti;

secondo Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in 58 comuni della Toscana centrale, l'alluvione ha colpito circa 45 mila abitazioni, distribuite su 900 strade, producendo 100 mila tonnellate di rifiuti e 350 mila metri cubi di materiale da rimuovere;

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha emesso due ordinanze per rendere più rapide le operazioni di ritiro e smaltimento. Molti imprenditori, tuttavia, hanno deciso di tenere i macchinari per dimostrare di aver subito danni ingenti e ottenere un risarcimento;

secondo i dati diffusi da Giani, in totale sono state presentate richieste di rimborsi per quasi 500 milioni di euro. Le famiglie hanno presentato circa 11 mila domande per quasi 200 milioni di euro, le aziende 2.600 domande per quasi 300 milioni di euro. A queste vanno aggiunte le richieste inviate per posta, comunque un numero limitato, e i contributi che spettano alle persone ancora fuori casa: sono 320, la maggior parte abitanti di Campi Bisenzio;

il presidente Giani ha detto che per ora i soldi verranno messi dalla regione per dare una prima risposta a chi ha subito danni, perché dallo Stato sono arrivati soltanto 30 milioni di euro dei 110 chiesti per

gestire la fase di emergenza. Sono stati stanziati 25 milioni di euro del bilancio regionale e 1,2 milioni di euro da un fondo istituito dalla Protezione civile: anche se sono solo una piccola parte dei 500 milioni richiesti, questi soldi serviranno a coprire un contributo di 3.000 euro agli alluvionati per affrontare le prime spese. Per le aziende il contributo iniziale sarà di 20 mila euro. Le stesse somme sono state previste per chi ha subito danni nell'alluvione che a maggio aveva colpito l'Emilia-Romagna;

serviranno invece altri 700 milioni di euro circa per sistemare strade, argini e mettere in sicurezza i versanti delle montagne da possibili nuove frane. Come è successo per l'Emilia-Romagna, il governo sta valutando di riservare alla ricostruzione parte delle risorse del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale tra la fase dell'emergenza e la gestione dei risarcimenti sono stati stimati danni per un miliardo e 890 milioni di euro,

impegna il Governo:

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale di Prato, in particolare prevedendo:

a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta.

b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

c) il riallineamento dell'ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;

g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;

h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;

i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;

l) detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

G/996/35/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese, con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

il decreto in esame prevede, all'articolo 3, la proroga del termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Contestualmente, prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni;

similmente a quanto previsto per le concessioni geotermiche occorrerebbe fare chiarezza sul tema delle concessioni idroelettriche;

la produzione di energia attraverso l'utilizzo delle risorse idriche, una specificità italiana, rappresenta una quota fondamentale delle fonti rinnovabili ed è necessaria ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

risulta pertanto fondamentale incrementare gli investimenti in tale ambito, finora continuamente rimandati, anche alla luce delle criticità causate dal cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad offrire alle regioni strumenti idonei per garantire l'effettività degli investimenti da parte dei concessionari, la chiusura dei contenziosi in essere, al fine anche di prevedere la possibilità di determinare un contributo economico a carico dei titolari delle concessioni per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

ad adottare iniziative di competenza, in sede europea, volte a chiarire la disciplina relativa alle concessioni idroelettriche.

G/996/36/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

L'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage* – CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂;

L'obiettivo della norma, come indicato al comma 3 del medesimo articolo, è quello di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti « *Hard To Abate* » ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività,

impegna il Governo
al fine di scongiurare il rischio che la tecnologia CCS venga utilizzata per mantenere lo *status quo* nell'ambito dei necessari processi di riconversione ecologica delle attività industriali, a limitare la platea di potenziali fruitori del CCS ai soli settori « *hard to abate* ».

G/996/37/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

L'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

L'eolico *offshore* è fondamentale per la completa decarbonizzazione del nostro sistema elettrico. Dal nuovo PNIEC, presentato dal Ministro Pichetto Fratin, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 GW ma, ad oggi c'è però soltanto un impianto eolico *offshore* funzionante, al largo di Taranto, da 30 MW;

ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'*hub* rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata, ¹A degli obiettivi PNIEC al 2030;

i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzate, affinché possano essere realizzati immediatamente;

in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto

che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, in particolare in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, sia assegnata una priorità di trattazione ai progetti la cui realizzazione non sia subordinata al completamento delle misure previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ovvero la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

G/996/38/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi ener-

getica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 3 del decreto in esame modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, è stata inserita in sede referente, con un emendamento dei relatori, la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali;

tale previsione rischia di portare ad uno squilibrio di sorgenti termali con storie millenarie, mettendo a rischio serissimo le attività termali, turistiche e l'ambiente idrico pregiato;

in un momento storico in cui in Europa il sistema termale si sta ulteriormente sviluppando, anche in ottica *post* Covid, e gli utenti ricercano sempre più benessere, prevenzione e riabilitazione fisica nelle Terme, questa maggioranza approva una norma incompatibile con i fragili equilibri millenari delle sorgenti e dannosissima per l'economia dei Territori,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse prevedendo il divieto di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali.

G/996/39/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

quella « geotermica » è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO₂ evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

valutato che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponenti di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

tali proposte emendative non sono state approvate;

in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: « Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica » (AC numero 615);

numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni,

impegna il Governo ad emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

G/996/40/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato rag-

giunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui in premessa al fine di prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

G/996/41/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

nel piano di sviluppo 2021 di Terna si legge che sono previsti nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e della Sicilia (ad esempio interconnessione delle isole del Giglio e Favignana);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio;

il piano pluriennale di Terna prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi riguardanti la difficoltà di approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, sarebbe pienamente coerente con il processo di decarbonizzazione dell'isola, ricompresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

da quanto si apprende sulla stampa, il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna « si è accertato che la progettazione è purtroppo

rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Arera che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere Arera per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023 »;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato e che le opere di interconnessione delle isole minori rientrino tra le opere di decarbonizzazione necessarie per garantire la transizione energetica,

impegna il Governo ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere lo sviluppo della portualità turistica nelle isole minori e a garantire risorse adeguate affinché possano essere realizzati, nel più breve tempo possibile, i nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e la Sicilia.

G/996/42/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei com-

bustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo è dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

gli enti locali colpiti dall'evento si trovano ad affrontare grandi problematiche dovute alla mancanza di disponibilità finanziarie certe, esigibili e disponibili sin dall'inizio,

impegna il Governo a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

G/996/43/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emen-

damento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione,

impegna il Governo

a estendere l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), consentendo l'accesso ai contributi per la ricostruzione anche a tutti quegli immobili non direttamente inondati o siti su frana, ma danneggiati nell'ambito degli stessi eventi dalle avverse condizioni atmosferiche, al fine di eliminare alcune incertezze circa il nesso causale dei danni con gli eventi e in considerazione degli interventi avviati in somma urgenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

G/996/44/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure

in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 2-ter, comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, a tal fine prevedendo risorse per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi *in house* a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostru-

zione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.

G/996/45/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*quinquies* ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2), di cui allo stato attuale stanno rimanendo circa 800 milioni per l'anno 2025, quale unica fonte di finanziamento per i 5 piani speciali per la ricostruzione pubblica, con il rischio di coprire una frazione nemmeno maggioritaria delle esigenze complessive (peraltro non ancora pienamente quantificate),

impegna il Governo
a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.

G/996/46/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi ener-

getica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies* definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la ricostruzione privata nei territori alluvionati nel 2023; tuttavia, al momento, beni mobili e beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche, che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione,

impegna il Governo a prevedere il ristoro anche per beni mobili distrutti o danneggiati nei territori alluvionati nel 2023.

G/996/47/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « blitz » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emen-

damento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies*, disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, e autorizza gli enti locali dei territori alluvionati nel 2023 a procedere ad assunzioni a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi;

tuttavia sono state sospese a far data dal 1° giugno 2023 tutte le procedure concorsuali nei territori colpiti ed inseriti nell'allegato A) al decreto-legge n. 161 del 2023, e le altre graduatorie non risultano adeguate alle funzioni richieste,

impegna il Governo

a semplificare il ricorso alle graduatorie e le modalità di selezione del personale, consentendo il ricorso ad altre modalità di reclutamento con istituti giuridici comunque previsti e contemplati dal vigente ordinamento nazionale in materia ed altresì coerenti con la formulazione normativa citata in premessa, relativa a selezioni ed assunzioni a tempo determinato.

G/996/48/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un « *blitz* » notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziata dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

l'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), in materia di ricostruzione pubblica, definisce un elenco non esaustivo e soprattutto configgente, almeno in parte, con l'articolazione in 5 piani speciali di cui al successivo comma 2;

in particolare, la lettera c) relativa ad archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, non ha senso di esistere, anche come equiparazione alla lettera a), se non si

specifica che si parla di beni privati trattati come pubblici. Per gli edifici di culto l'inclusione nella ricostruzione pubblica andrebbe operata a prescindere dal requisito della tutela, che semmai costituisce un discrimine per l'articolazione dei piani speciali;

allo stesso modo, la lista dei beni pubblici oggetto di ricostruzione è incompleta, per cui la dicitura « edifici municipali » risulta estremamente limitante ed escluderebbe una serie di categorie di immobili di sicuro interesse; anche l'assenza delle infrastrutture viarie è ingiustificata e può creare problemi al momento della stesura dei piani, oltre che in aperta contraddizione con il comma 2,

impegna il Governo

a includere gli edifici pubblici e quelli delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità tra quelli in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti per la ricostruzione pubblica.

G/996/49/8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

il provvedimento all'esame all'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera *a*), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera *a*), n. 1);

il medesimo comma 1, alla lettera *b*), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel decreto legislativo n. 22 del 2010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lettera *b*));

in merito alle disposizioni citate, appare auspicabile che si eviti il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto alle regole della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubbliche finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel

G/996/50/8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento all'esame, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

la transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100 per cento rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorre mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare);

il provvedimento all'esame sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose, in quanto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali;

ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili;

appare auspicabile aumentare gli incentivi per la sostituzione o l'acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore e di ridurla per i sistemi che utilizzano gas naturale; in questo modo si creano vantaggi di riduzione strutturale della spesa per le famiglie e di accelerazione nella direzione della decarbonizzazione con un chiaro messaggio alle imprese del settore,

impegna il Governo

al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, ad adottare misure finalizzate a operare una variazione delle soglie della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica si applichi nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

G/996/51/8

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi;

l'articolo summenzionato prevede una serie di modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. In particolare, l'articolo 11, prevede, *inter alia*, la possibilità per i Comuni non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché per il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari interessate, di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, la propria autocandida-

tura per ospitare il Deposito unico nazionale e il Parco Tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e alla *Sogin* di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità;

considerato che:

con specifico riferimento alle strutture militari e al loro possibile utilizzo per la collocazione del Deposito unico, è fondamentale garantire la trasparenza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e ai dati relativi alla gestione del sito da parte dei soggetti istituzionali, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle comunità locali, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, nonché alle fasi di progettazione tecnica, di pianificazione di servizi, di corretta conservazione nel tempo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi medesimi e del rispetto delle norme di sicurezza;

ritenuto che:

con particolare riguardo ad un potenziale sito militare da destinare al deposito unico, trattandosi di aree di competenza del Ministero della difesa non è infatti chiaro in che modo e da parte di quale organismo verranno eseguite e gestite le attività di verifica e ispezione del sito, attività generalmente affidate a protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa, nonché le modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni e dei dati sulle attività di caratterizzazione, gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sulla messa in sicurezza e il monitoraggio delle matrici ambientali, nonché sulla gestione e dismissione degli impianti;

la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere necessariamente improntata alla protezione sanitaria della popolazione e alla tutela dell'ambiente, a tal fine tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno o possono avere una rilevanza per gli usi attuali e futuri del territorio, considerato che il luogo prescelto quale deposito unico dovrà ospitare non solo i rifiuti nucleari (da decenni stoccati in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia), ma anche la produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali, nonché i rifiuti provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, rispetto ai quali ad oggi non è dato conoscere l'effettiva quantificazione e caratterizzazione,

impegna il Governo:

a mantenere l'esclusione delle strutture militari dall'elenco delle aree idonee ad ospitare il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, fermo restando che, in ogni caso, devono essere garantite le attività di ispezione e controllo all'interno del sito prescelto, con il coinvolgimento diretto dell'ISIN, della SOGIN, dell'ENEA e dei competenti organi tec-

nici del MASE, nonché la massima trasparenza e partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse, a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni nel rispetto della Convenzione di Aarhus e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

a garantire, altresì, la massima protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente durante l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.

G/996/52/8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le varie tematiche, avrebbe, tra le sue finalità quelle di misure volte alla riduzione dell'uso dell'energia e alla riduzione degli agenti inquinanti nell'ambiente;

come è noto abbassare i limiti di velocità non aiuta soltanto a ridurre il rischio di incidenti, ma riduce anche le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: come sostenuto all'interno dello studio dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), secondo la quale, in una situazione di guida con continue piccole accelerazioni e frenate, potrebbe ridurre il consumo di carburante del 12 per cento per i diesel e, addirittura, del 18 per cento per i veicoli a benzina. Complessivamente, il settore trasporti incide per quasi il 20 per cento sulle emissioni climalteranti dell'Unione europea e il trasporto su strada, cioè quello interessato dai limiti di velocità, è proprio quello che incide maggiormente (94 per cento) per quanto riguarda la produzione di CO₂ dell'intero settore, e rappresenta oltre il 18 per cento del totale delle emissioni dell'Unione europea a 27;

considerato che:

con il decreto 22 dicembre 2022, recante « Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni », il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha destinato contributi statali per la realizzazione di interventi, volti alla progettazione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono

essere effettuati in tal senso interventi volti a azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di « zone 30 » e « isole ambientali » con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

molti comuni italiani hanno accolto l'opportunità di tali investimenti e, nell'ambito dei propri piani urbani di mobilità sostenibile, intendono estendere le aree in cui è prevista la circolazione per tutti i mezzi privati e pubblici sotto i 30 km/h. In particolare la città di Bologna è la prima grande città italiana a diventare Città 30,

impegna il Governo

a continuare a sostenere, anche con maggiori risorse rispetto a quelle già previste nel 2022, le zone « 30 » con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.

G/996/53/8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo reca misure concernenti i settori e le aziende a forte consumo di energia e, al contempo, demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA la definizione delle modalità per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo, individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative legislative, affinché sia prevista, nell'ambito della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, una sezione specifica di approfondimento sul rendiconto dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che fornisca, altresì, indicazioni in ordine al gettito imputato alle diverse categorie di

clienti finali che partecipano al finanziamento delle agevolazioni medesime attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

G/996/54/8

LOREFICE, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premessò che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo – ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero – è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini), è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra come in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano,

inoltre, che nell'ultimo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza – rimozione di barriere all'entrata nei mercati – non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a posticipare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo, nell'ambito delle stesse, una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

G/996/55/8

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premessi che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione di gas naturale in deroga ai divieti e alle restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione;

in particolare, viene confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività *upstream* nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette – nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, appare allontanarsi dagli stringenti obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico e rappresentano un evidente *vulnus* per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere, a fronte della scarsa quantità di gas recuperabile, stimata soltanto per il 2 per cento del fabbisogno nazionale;

le rilevazioni dell'Enea confermano che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO₂ e metano, e delle ondate di calore. In particolare, l'incremento fortissimo della CO₂ negli ultimi 25 anni, pari a circa il 15 per cento e con un tasso di crescita in aumento, abbinato all'aumento delle temperature del mare che hanno raggiunto 30° C nel 2022, è motivo di notevole preoccupazione anche a causa della possibile riduzione della funzione di assorbimento della CO₂ in eccesso, normalmente svolta da oceano e vegetazione, e tenuto conto dell'elevato impatto climalterante delle emissioni

fuggitive di metano che presenta una capacità di riscaldamento da 30 a 80 volte maggiore rispetto alla CO₂;

a conclusione della COP15 di Montréal, la quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, dello scorso dicembre, è stato raggiunto l'accordo sull'obiettivo « 30x30 » che prevede l'impegno a ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi degradati a livello mondiale e a conservare e gestire il 30 per cento delle zone (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030, a fronte del 17 per cento delle aree terrestri e l'8 per cento delle zone marine attualmente protette,

impegna il Governo:

a monitorare, con l'ausilio dei competenti enti pubblici di ricerca, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare il rischio di un progressivo degrado degli habitat marini e costieri e, in caso, ad adottare tempestivi interventi normativi volte a modificarle ripristinando i più stringenti divieti e standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

a intervenire con adeguate misure, anche di carattere normativo, al fine di implementare, in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050 e con l'obiettivo « 30x30 » adottato al vertice delle Nazioni Unite COP15, le politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e dei conseguenti impatti ambientali, e di miglioramento degli ecosistemi, con particolare attenzione per le aree marine e costiere che presentano un più alto rischio per la biodiversità, escludendo il rilascio di nuove concessioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*.

G/996/56/8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ridefinisce ed integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di

produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali « energivori », in deroga alla normativa e alla pianificazione vigente, ammettendo a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi – anche se improduttive o in sospensione volontaria – per impianti collocati, anche solo parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano; viene inoltre confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette – nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

il riferimento ai soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, sconfessa la ratio sottesa al medesimo piano, inteso quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PiTESAI, infatti, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere; inoltre, a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione rispetto ai dichiarati obiettivi di incrementare l'approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale;

si tratta di una soluzione che, oltre a generare un forte impatto ambientale, non produce immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette, tenuto conto di un aumento della produzione domestica italiana esigua rispetto al mercato di riferimento, e che favoriscono lo svolgimento di attività che esasperano la crisi climatica;

rilevato altresì che:

la politica energetica dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del « Green Deal europeo » finalizzato alla decarbonizzazione del si-

stema energetico dell'Ue, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica e un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee misure volte a:

incrementare e rimodulare i canoni annui per l'attività delle compagnie che operano nel settore upstream degli idrocarburi, anche al fine di impiegare le risorse ottenute dalle citate maggiorazioni per contenere i prezzi dell'energia per imprese e famiglie, soprattutto quelle maggiormente vulnerabili, nonché per sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi di decarbonizzazione nei settori produttivi;

perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.

G/996/57/8

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, già autorizzati, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo, il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle;

tale modifica normativa, che qualificando le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità pre-

visti dalla disciplina del cosiddetto «*fast-track*», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del *Green Deal* europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, *inter alia*, a rischio di incidente rilevante;

valutato che:

a margine dei *Mediterranean dialogues* a Roma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un *Hub* europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro Sistema industriale »;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos, a ridosso della Valle dei Templi, sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale e dalla valutazione di impatto sanitario, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi;

nella seduta dell'Assemblea della Camera del 18 gennaio 2024, durante l'esame del provvedimento (A.C. 1297-A) recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale, è stato approvato un Ordine del giorno M5S, a mia prima firma, che im-

pegna il Governo ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G/996/58/8

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha esteso ai progetti di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e di aumento della capacità dei terminali esistenti l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere e le infrastrutture connesse di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo un'autorizzazione comprensiva di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati;

la citata esenzione, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae *de facto* tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che – in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) – il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

anche i predetti terminali possono essere esentati dalla VIA e sottoposti all'autorizzazione unica comprensiva dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (VIR);

rilevato che:

i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante – i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici – e, in conseguenza all'uso del cloro nel processo di rigassificazione, necessitano di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per una adeguata percezione e comunicazione dei rischi ambientali e per la salute alla popolazione,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonee iniziative normative volte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a sottoporre alla valutazione di impatto sanitario (VIS) e alla valutazione di incidente rilevante (VIR) i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di nuove unità *on-shore* e galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione delle unità esistenti.

G/996/59/8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato «disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rin-

novabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 19, comma 2, del provvedimento abroga l'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema;

in particolare, la summenzionata disposizione prevedeva che le partite finanziarie relative agli oneri, anche avvalendosi di un soggetto terzo con caratteristiche di terzietà e indipendenza, fossero destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò per risolvere le problematiche emerse a seguito del caso cosiddetto « *Green Network* » nel 2019, società verso la quale il Tribunale di Roma aveva emesso tre misure interdittive a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, di cui solamente 165 erano stati riversati al proprio fornitore, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge;

stando alle contestazioni mosse dal citato Tribunale, gli amministratori di *Green network* avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distrarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;

considerato che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gravano sulla bolletta di energia elettrica e sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione dei citati oneri generali nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'ARERA;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale pre-

visti *ex lege*, l’Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell’energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a ripristinare la disciplina di cui all’articolo 33-*ter* del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, anche al fine di impedire la diretta ricaduta sui clienti finali degli oneri generali di sistema non incassati così aggravando ulteriormente la situazione di famiglie e piccole imprese già duramente colpiti dalla crisi energetica e dall’inflazione.

G/996/60/8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premesso che:

l’articolo 11 del provvedimento in esame rinnova la disciplina per l’individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell’ambito del Parco Tecnologico;

in particolare la nuova procedura prevede che, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Cnai, risalente al 13 dicembre 2023, possano presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il parco tecnologico gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, il Ministero della difesa per le strutture militari interessate e gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di Cnai. Tale procedura presuppone la necessità di procedere ad una rivalutazione dei territori autocandidati al fine di verificarne l'eventuale l'idoneità ad accogliere il sito unico;

considerato che:

è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento, alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro;

come noto, la definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale è stata redatta la CNAI, ha richiesto un *iter* di elaborazione lungo e complesso, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, improntato, *in primis*, al rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN) e delle Linee Guida IAEA (*International Atomic Energy Agency*);

nel mutato contesto normativo definito dal provvedimento in esame, la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, improntata a criteri di sicurezza, adeguato approfondimento istruttorio e partecipazione dei territori interessati, appare assumere un ruolo secondario rispetto all'esigenza avvertita dal Governo di favorire la presentazione delle autocandidature da parte dei comuni, a prescindere dalla definizione di parametri tecnici di riferimento, anche in aree già oggetto di indagini ed escluse per mancanza dei requisiti di idoneità;

la prospettiva di pervenire all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT nel 2026 e di avviare l'esercizio nel 2030 non solo appare poco realistica ma induce a preoccupanti considerazioni in ordine alle modalità con le quali verrà gestito il complessivo iter di approvazione, con particolare riferimento al rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, oltre che di sicurezza pubblica, che la natura dell'impianto richiede,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire, nel quadro degli obblighi dettati dall'Unione europea, l'osservanza delle tempistiche per l'indi-

viduazione e la realizzazione del Deposito unico nazionale nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, nonché ad individuare più efficaci strumenti di partecipazione, trasparenza e confronto pubblico con le comunità territoriali interessate, in tutte le fasi del procedimento, al fine di orientare l'*iter* decisionale alla progressiva individuazione di una soluzione condivisa.

G/996/61/8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato « disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996) »;

premessi che:

l'articolo 14-*quater* del provvedimento in esame, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 14.028 dei relatori, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti, nonché per l'approvazione e la realizzazione di progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico;

a tal fine è autorizzata una spesa complessiva pari a 800 milioni finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 e con le risorse destinate ad interventi complementari riferibili alla medesima Regione Siciliana, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi;

rilevato che:

l'anticipazione in questa sede della soluzione che dovrà essere inclusa nel piano di gestione dei rifiuti della regione Siciliana, ovvero la realizzazione di una pluralità di impianti di termovalorizzazione, senza aver preventivamente valutato il reale fabbisogno impiantistico per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti e senza un'analisi delle alternative impiantistiche che privilegino il recupero di materia rispetto a quello

energetico, è sintomatica di un approccio alla transizione ecologica del tutto incoerente e in contrasto con gli obiettivi e i principi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea, pur recepiti nell'ordinamento italiano;

come noto, il PNRR persegue il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, *in primis*, le infrastrutture per la raccolta differenziata; gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla « zero » degli scarti da destinare, come *extrema ratio*, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di *decommissioning* degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione nel territorio nazionale, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Governo di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti in Sicilia sulla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento;

si aggiunga che l'obbligo di assicurare la conformità al principio del « non arrecare un danno significativo » agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal *Just Transition Fund* e per i fondi regionali del *Cohesion Fund*, nel periodo 2021-2027, e garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla « tassonomia » (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, *inter alia*, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, il regolamento Tassonomia esclude infatti quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'inceneri-

mento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO₂ entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO₂ rilasciate durante il loro esercizio;

è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050,

impegna il Governo a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 14-*quater* e ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo e amministrativo affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, vengano escluse soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, favorendo scelte compatibili con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.

G/996/62/8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

premesso che:

il decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con la legge del 28 febbraio 2020 n. 8, il cosiddetto decreto milleproroghe, ha

introdotta in Italia le comunità energetiche rinnovabili, quale misura per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale;

il disegno di legge in esame definisce un quadro di misure per contribuire in maniera concreta alla maggiore diffusione di energie rinnovabili, al perseguimento dell'autonomia energetica, e quindi al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima, in via di aggiornamento, che ha indicato un ampio portafoglio di misure, tra cui la promozione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo;

nel corso della discussione della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il cosiddetto decreto Anticipi, il Governo ha approvato l'ordine del giorno G/912/34/5 con il quale si è impegnato a valutare misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale e aeroportuale, quali una disciplina mirata, organica e efficace, per stimolare la partecipazione di soggetti pubblici e privati nel sostenere lo sviluppo di un sistema di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili anche per infrastrutture altamente energivore quali i porti e gli aeroporti italiani;

la transizione verso un sistema energetico centrato su un maggiore impiego delle fonti energetiche rinnovabili è fondamentale e strumentale alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e l'articolo 1 della norma in esame reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

gli aeroporti sono infrastrutture altamente energivore, soprattutto per i consumi giornalieri di energia elettrica e termica per il funzionamento di un'aerostazioni anche di piccole dimensioni, causate principalmente da impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria che da soli consumano circa il 50 per cento dell'energia totale utilizzata;

impegna il Governo a:

valutare la definizione di misure mirate per lo sviluppo delle CER in ambito aeroportuale, prevedendo lo snellimento dei procedimenti amministrativi e autorizzatori intesi a favorire e stimolare la definizione di accordi tra le Amministrazioni centrali e locali interessate e i concessionari presso tutti gli aeroporti per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili in questo settore strategico.

Art. 1.**1.1**

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « gli enti concedenti, » aggiungere le seguenti: « se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW ».

1.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sostituire la parola: attribuiscono con le seguenti: possono attribuire.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: fotovoltaici o eolici, aggiungere le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE;

*al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – *Power Purchase Agreement*;*

al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.

1.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa*

per i servizi energetici e ambientali (CSEA) *con le seguenti*: degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;

b) *al comma 2: all'alinea, sostituire le parole*: da parte delle imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti*: degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;

c) *sostituire la lettera a) con la seguente*:

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli Enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

d) *alla lettera d), sostituire le parole*: le imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti*: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

e) *alla lettera g), sostituire le parole*: singola impresa iscritta nell'elenco *con le seguenti*: singolo Ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile;

f) *alla lettera h), sostituire le parole*: alle imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti*: agli Enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili;

g) *alla lettera i), sostituire le parole*: l'impresa *con le seguenti*: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

h) *alla lettera l), sostituire le parole*: le imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti*: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

i) *alla lettera m), sostituire le parole*: ciascuna impresa *con le seguenti*: ciascun Ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile;

j) *alla lettera n), sostituire le parole*: le imprese iscritte nell'elenco *con le seguenti*: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili.

1.4

SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma si autorizza una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 98 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: « anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi » aggiungere le seguenti: « , anche per il tramite di un grossista, ».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi aggiungere le seguenti: terzi, ovvero il grossista,;*

b) *aggiungere, in fine, le parole: , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.*

1.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 ».

1.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d) » aggiungere le seguenti: « o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1 ».

1.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

« c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali; ».

1.9

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

« n-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – Power Purchase Agreement »;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.*

1.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica ».

1.11

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

1.12

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri de-

rivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026 ».

1.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. A copertura degli oneri derivanti dall’anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell’energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026. ».

1.14

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, *con le seguenti:* a valere sulla fiscalità generale.

1.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: « a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia », *con le seguenti:* « a valere sulla fiscalità generale. ».

1.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: “, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse” sono soppresse le parole: “purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario” ».

1.17

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis.1. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: “precedenza ai progetti” sono inserite le seguenti: “per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili” e al medesimo periodo, dopo le parole: “nonché ai progetti” sono inserite le seguenti: “per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili” ».

1.18

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis.1. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa ».

1.19

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis.1. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all’interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l’impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l’indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche ».

1.20

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis.1. Tenuto conto dell’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell’articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: “, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse” sono soppresse le parole: “purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario” ».

1.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

« 4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: “i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all’installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili”. ».

1.0.1

ENRICO BORGHI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di in-

vaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.

d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 R.D. n. 1775 del 1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. »;

b) i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;

c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) » sono inserite le seguenti: « e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti »;

d) il comma 1-sexies è abrogato;

e) il comma 1-septies è sostituito dal seguente:

« 1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei

principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità ».

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera *a*), comma 2, articolo 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.0.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione. ».

1.0.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo." ».

1.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Capitalizzazione costi energia)

1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.5

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)*

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)*, e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

1.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Credito d'imposta energia e gas)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

1.0.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento. ».

1.0.10

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza ener-

getica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore. ».

1.0.11

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'u-

utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usfruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

1.0.12

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un

ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.13

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.14

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.15

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.16

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.17

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.18

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.19

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.20

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze re-

sidenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di

cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo ».

1.0.21

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.” ».

1.0.22

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle ‘Aree Interne’, così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di ‘impianti fotovoltaici a terra’ non può superare il 30 per cento del totale dell’area edificabile disponibile al momento dell’avvio dell’istanza.” ».

1.0.23

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.24

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a de-

correre dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato ».

1.0.25

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Fondo case green)*

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato "Fondo *Case green*" con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.26

IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Fondo di Garanzia per le CER)*

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono de-

finite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario ».

1.0.27

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.28

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il "Fondo Rinnovabili PMI", con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

1.0.29

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

1.0.30

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.” ».

1.0.31

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.32

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di

cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All’esito positivo delle verifiche, l’Agenzia provvede all’attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l’indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell’ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell’ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.33

FREGOLENT

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

1. al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. In sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento di verifica di as-

soggettività a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 come modificati dalla presente legge”.

b) all'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*”.

c) All'articolo 25, sostituire il comma 2-*bis* con il seguente:

“2-*bis*. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, la Commissione di cui al medesimo comma 2-*bis*, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*”.

d) All'articolo 25, sostituire il comma 2-*quinqüies* con il seguente:

“2-*quinqüies*. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la regione e la Soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dall'invio da parte dell'Autorità competente della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel Decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della regione e della Soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della Commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del Decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della regione

e della Soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della regione e della Soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle regioni e delle Soprintendenze ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la Commissione VIA non condivida i pareri della regione e della Soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte”.

2. Nel caso di progetti relativi alla produzione e *storage* di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del Decreto VIA, la regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro 60 giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. La Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.

4. I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano l'*iter* sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.

5. Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il parere della Soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della Soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate ».

1.0.34

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: "Pubblica Amministrazione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";

2) alla lettera e), dopo le parole: "dei servizi", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato."

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del "Fondo nazionale per l'efficienza energetica", di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.35

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato. ».

1.0.36

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" ».

1.0.37

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le PA)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella PA, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 ».

1.0.38

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climateranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

1.0.39

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "16 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: “16 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024” ».

1.0.40

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: “16 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: “16 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: “16 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: “16 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024” ».

1.0.41

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Rideterminazione rendita catastale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa,

per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.42

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Riduzione spese energetiche)

1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

1.0.43

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli inve-

stimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione "*Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030".

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.44

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Sterilizzazione oneri di sistema)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. ».

1.0.45

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per

zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

1.0.46

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti. ».

Art. 2.**2.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.
_____**2.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.
_____**2.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.
_____**2.4**

IRTO, BASSO, FINA, MARTELLA

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 16 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;*

e) *al comma 8, alinea, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica « end of waste » per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;*

f) *al comma 10, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;*

g) *al comma 13, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.*

2.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sopprimere il comma 2.

2.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, le parole: « o in parte » sono soppresse.

2.7

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 2, sopprimere le parole da: considerando a: nonché.

2.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sopprimere il comma 3.

2.9

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sopprimere il comma 3.

2.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa. ».

2.11

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 3, sopprimere le parole: , in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.12

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 1 miliardo »;*

b) *al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 1 miliardo ».*

2.13

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sopprimere il comma 4.

2.14

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sopprimere il comma 4.

2.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sostituire il comma 4, con il seguente:

« Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. ».

2.16

SIRONI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 4, alinea, sostituire le parole da: « poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette » con le seguenti: « poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale. ».

2.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idro-

carburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.”.

4-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2015, n. 68 è aggiunto il seguente periodo:

“Art. 452-*quaterdecies*. – (*Ispezione di fondali marini*) – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni”. ».

2.18

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », sopprimere il comma 5.

2.19

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 6, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al quarto periodo le parole: « al terzo periodo », sono sostituite con le seguenti: « al secondo periodo ».

2.20

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « sei mesi ».

2.21

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, capoverso « Art. 16 », comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

2.22

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

2.23

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 2 è così sostituito:

« 2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

2.24

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 2 è così sostituito:

« 2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. ».

2.25

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato. ».

2.26

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2-bis, sostituire dalle parole: « è sostituito dal seguente: », fino alla fine del capoverso comma 8, con le parole: « è soppresso ».

2.27

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2-bis, punto 8, primo periodo, sostituire le parole: « russa, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze », con le parole: « è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Conseguentemente:

Sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:

« Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse. ».

2.28

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-bis, capoverso comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050. ».

2.29

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico ».

2.30

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore, ».

2.31

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica “end of waste” per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi, ».

2.32

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive

norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, ».

2.33

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità, ».

2.34

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità, ».

2.35

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: « , anche per il sostegno agli istituti scolastici ».

2.36

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferi-

mento » *aggiungere le seguenti*: « , anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali ».

2.37

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » *aggiungere le seguenti*: « , anche per il sostegno alle imprese culturali e creative, ».

2.38

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » *aggiungere le seguenti*: « , anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura, ».

2.39

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » *aggiungere le seguenti*: « , anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, ».

2.40

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferi-

mento » *aggiungere le seguenti*: « , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico ».

2.41

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

« *2-quater*. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, *6-bis* e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi. ».

2.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, recante “Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola”, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.

2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale. ».

2.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.” ».

2.0.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle *royalties* versate alle regioni.”;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato

‘Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo’ alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall’attuazione del comma 1.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-*bis*.”;

c) al comma 7-*ter*, le parole: “Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020”.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell’elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell’area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell’8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l’utilizzo per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell’attività mineraria.

3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *q*), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall’articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell’attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l’esecuzione del foro mediante l’isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi. ».

2.0.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-*bis*.

(Eliminazione franchigia per l’estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i

commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati. ».

2.0.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis.

(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030. ».

2.0.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis.

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro

per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario. ».

2.0.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: “I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.”;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

“1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità con cui i comuni rendicontano alla regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.” ».

2.0.9

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

2.0.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)*

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.” ».

Art. 3.**3.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera 0a), numero 1) dopo le parole: « tenuto conto dei risultati sperimentali » aggiungere le seguenti: « conseguiti all'esito di

almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis ».

3.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

3.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2).

3.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), capoverso « 8-bis » aggiungere, in fine, le parole: « nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate »;

3.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera 0b) inserire la seguente:

« 0b-bis) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica” ».

3.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b)* la parola: « complessiva » è soppressa;

2) al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: « termici », sono inserite le seguenti: « per ciascun singolo pozzo, »;

3) al comma 4-*bis* le parole: « nell'ambito della falda superficiale » sono sostituite dalle seguenti: « nella medesima falda acquifera ».

3.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso « Art. 16-bis » con il seguente:

« Art. 16-bis – (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) – 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato. ».

3.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 16-bis », al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

« e-bis) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione ».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « del piano di investimenti di cui al comma 1 » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti ».

3.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 16-bis », al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione. »;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « del piano di investimenti di cui al comma 1 » aggiungere le seguenti: « , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti. ».*

3.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 16-bis, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « L'autorità competente », aggiungere le parole: « , con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, ».

3.11

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 16-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « l'autorità competente » inserire le seguenti: « , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente, ».

3.12

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Agli impianti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose". ».

3.13

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

“1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le pro-

vince autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *o*) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a ca-

rico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-*bis*.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*.”.

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi. ».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole: « e idroelettriche ».

3.14

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: “31 dicembre 2024” con le seguenti: “31 dicembre 2025”;*

b) *sostituire le parole: “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” con le seguenti: “cinque anni dalla data di scadenza della concessione”. ».*

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole: « e idroelettriche ».

3.15

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole: “tre anni” con le seguenti: “cinque anni”. ».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole: « e idroelettriche ».

3.16

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole: “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” con le seguenti: “cinque anni dalla data di scadenza della concessione” ».

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole: « e idroelettriche ».

3.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi euro unitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lettera *f*), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o

uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5.".

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi. ».

3.0.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)*

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022. ».

Art. 4.**4.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: « ambientale e territoriale », con le parole: « ambientale, territoriale e paesaggistico ».***4.2**

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente:, paesaggistico.

4.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.

4.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.

4.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

4.6

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza ener-*

getica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

b) *sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

4.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-*bis*. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

1-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.

1-*quater*. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-*ter*, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello

di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.

1-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. ».

4.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

b) allo sviluppo del *carbon farming* in agricoltura ».

4.9

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 2.

4.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

4.11

FREGOLENT

Il sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono destinate, al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. ».

4.12

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* i titolari *fino alla fine del comma con le seguenti:* all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: « nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1 » sono soppresse;*

b) *dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è

pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria. ».

2) *sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

« 3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024 ».

4.13

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* i titolari *fino alla fine del comma con le seguenti:* è esteso anche all'anno 2024 il

contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) *sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:*

« 3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

c) Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

d) Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

e) Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.

d) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024 ».

e) *sostituire la rubrica con la seguente*: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.

4.14

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo *con le seguenti*: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

4.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori *green* e allo sviluppo di comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica. ».

4.16

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c-quater*) è aggiunta la seguente:

« *c-quinquies*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di “terreno fabbricabile” in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo. ».

4.17

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere *a)* e *b)* sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 ».

4.18

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell’ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.” ».

4.19

FREGOLENT

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, ivi incluse le relative opere connesse, previsti di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l’Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l’obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L’efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzia al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l’Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all’entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l’esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni. ».

4.0.1

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente)*

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato "Fondo biorisanamento acque sotterranee" con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ».

4.0.2

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Misure urgenti in materia di comunità energetiche)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di

energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

2. All’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché interventi destinati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” ».

4.0.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.4

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green deal* europeo, nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di *building automation* dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: “deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti” con le seguenti: “sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenzia-

mento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW”;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-*bis* è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell’ambito di ciascuna quota l’ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell’articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale”;

c) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361.”;

d) dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

“2-*nonies*. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell’amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRRPNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-*bis*.” ».

4.0.6

FREGOLENT

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 4-*bis*.**

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungi-

mento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” aggiungere le seguenti: “ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare” ».

4.0.7

TURCO, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-bis, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario ».

4.0.8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)*

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie *no-dig* a limitato impatto ambientale. ».

4.0.9

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)*

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione

delle emissioni di CO₂ stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m² hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera *a*).

3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lettera *a*) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

8. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l’accesso al credito d’imposta di cui al comma 6, l’autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

9. L’inosservanza dell’obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all’infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m², e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m².

10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-novies.

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,”, sono aggiunte le seguenti: “ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare”. ».

Art. 4-bis.

4-bis.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l’articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.1.

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni

ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ».

4-*bis*.0.2

IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo 4-**bis**, aggiungere il seguente:*

« Art. 4-*bis*.1.

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, le parole: “deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti” sono sostituite dalle seguenti: “sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici *offshore*; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; im-

pianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici *onshore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-*bis* è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell’ambito di ciascuna quota l’ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell’articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale”;

c) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361”;

d) dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

“2-*novies*. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell’amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-*bis*”. ».

Art. 4-*ter*.

4-*ter*.1

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis*) all’articolo 39, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L’elettricità fornita nel trasporto stra-

dale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.” »;

Art. 4-sexies.

4-sexies.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

« Art. 4-sexies.1.

(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'articolo 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto”. ».

Art. 4-octies.**4-octies.0.1**

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 4-octies, aggiungere il seguente:

« Art. 4-novies.

(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

“1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.”

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

1) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

2) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

3) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.”.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-*bis* a 248-*quater* è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

Art. 5.**5.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

5.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « bioliquidi sostenibili », aggiungere le parole: « diversi da quelli prodotti da colture alimentari, ».

5.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, sostituire le parole: « e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

5.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».

5.5

FREGOLENT

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, sarebbe incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. ».

5.6

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere il comma 2.

Art. 5-bis.

5-bis.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 5-ter.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti." ».

Art. 6.**6.1**

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « condensazione ad aria » aggiungere le seguenti: « o di torri di raffreddamento ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: « sistemi di raffreddamento ad acqua », aggiungere le seguenti: « anche in ciclo aperto »;

2) dopo le parole: « all'interno delle centrali esistenti » aggiungere le seguenti: « o in prossimità delle relative opere di captazione »;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti » con le seguenti: « non comportino un incremento superiore al 10 per cento dei volumi esistenti ».

6.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: circuito di condensazione aggiungere la seguente: esclusivamente

6.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguente parole: « costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ».

b) conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

6.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)*

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Art. 7.

7.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

7.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

“1-ter. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE 'Habitat' e della Direttiva 2009/147/CEE 'Uccelli'” ».

7.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

“1-ter. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno delle aree protette” ».

7.5

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: « e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto ».

7.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: « L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione ».

7.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », comma 4, alinea, dopo le parole: « terzo periodo », aggiungere le seguenti: « , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852, ».

7.8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », comma 4, lettera e), dopo la parola: « l'ambiente » aggiungere le seguenti: « la biodiver-

sità, gli ecosistemi naturali. »; *al medesimo comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », comma 4, alla lettera f), dopo la parola: « condotte » aggiungere le seguenti: « ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».*

7.9

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », comma 4, lettera g) sopprimere le parole da: « fatta eccezione » fino alla fine della lettera, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 11-bis »;*

b) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 11, sopprimere le parole: « , fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r) ».*

7.10

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 6.

7.11

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 11-bis », sopprimere il comma 10.

7.12

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso « 11-ter » lettera g), numero 2), « capoverso 8 » dopo la parola: « presentata », aggiungere le seguenti: « in base a

criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto ».

7.13

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, capoverso « 11-ter » lettera i), al comma 2-bis, sostituire le parole: « all'uno per mille » con le seguenti: « al cinque per mille ».

7.14

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: « , anche avvalendosi » fino a: « stoccaggio di CO2 », al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).*

7.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera e), le parole: « e termoelettrico », sono soppresse.

7.16

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: « , e termoelettrico ».

7.17

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: « e termoelettrico ».

7.18

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere il comma 5.

7.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO2)

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

“4-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 4-*bis*, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-*bis*, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente”. ».

Art. 8.**8.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « in almeno due porti del Mezzogiorno », con le parole: « nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno, ».

8.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « piattaforme galleggianti » aggiungere le parole: « , sia per la turbina eolica e sia per la stazione elettrica, ».

8.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « piattaforme galleggianti » aggiungere le seguenti: « , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica, ».

8.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « profili attinenti alla sicurezza della navigazione » aggiungere le seguenti: « e gli enti locali interessati, ».

8.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « profili attinenti alla sicurezza della navigazione » aggiungere le seguenti: « e gli enti locali interessati, ».

8.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « politiche del mare », aggiungere le parole: « , i comuni interessati, ».

8.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « , nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente », con le parole: « , nell’ambito delle risorse di cui al successivo articolo. Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

8.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull’intero territorio nazionale e sostenere l’adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 , è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell’ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunemente denominati. ».

8.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*quater*. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. ».

8.0.1

IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.**

Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. ».

8.0.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

“3-*ter*. Nell'ambito dei Piani regolatori portuali o dei Piani di sviluppo aeroportuale già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strate-

gica, per progetti di opere e interventi che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS. Qualora i Piani regolatori portuali o i Piani di sviluppo aeroportuale, ovvero le rispettive varianti, abbiano contenuti progettuali tali da consentire lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità procedente può attivare un procedimento integrato svolto all'interno della Valutazione Ambientale Strategica. L'istruttoria di VAS-VIA integrata è effettuata dalla Commissione tecnica VIA-VAS secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto e si conclude con un unico provvedimento.

Nell'ambito dei procedimenti regolati dal presente comma, hanno sempre precedenza, nell'ordine di trattazione da parte della Commissione di cui al periodo precedente, quelli riguardanti porti in cui siano state individuate aree demaniali marittime destinate, nei modi di legge, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare." ».

8.0.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. ».

8.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Green corridor dell'idrogeno verde)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di si-

stema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.5

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Incentivi per investimenti in impianti di Bioraffinerie per la produzione di bioprodotti)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO₂ e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotti di interesse industriale.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: "hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti", sono sostituite dalle seguenti: "sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW". ».

8.0.7

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: “hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti”, sono sostituite dalle seguenti: “sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW”. ».

8.0.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali – CERP)

1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: “che il concessionario” sono aggiunte le seguenti: “che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing”.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.” ».

8.0.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-*bis*.

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.” ».

Art. 9.**9.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire l’interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete. ».

9.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano » aggiungere le seguenti parole: « e i comuni ».

9.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 2, dopo le parole: « le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano », aggiungere le seguenti: « e i comuni ».

9.4

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

9.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente. ».

9.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: « elettromagnetici, » inserire le seguenti: « , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione ».

9.7

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente. ».

9.8

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

9.9

FREGOLENT

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m*) del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali sarà necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente ».

9.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

« 7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in va-

riante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

9.11

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « quarantacinque giorni »;*

b) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centoventi giorni ».*

9.12

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: « , decorso il quale » fino alla fine del periodo; al medesimo comma 7, lettera b), sostituire le parole: « dieci giorni » con le seguenti: « quaranta giorni »;*

b) *sopprimere il comma 8.*

9.13

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'iter autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia delle

opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN. ».

9.14

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9.1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione. ».

9.15

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

« 9-duodecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzii al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostan-

ziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni. ».

9.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

« 9-dodecies. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ».

9.17

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

« 9-duodecies. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente. ».

9.0.1

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

“1-quinquies.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva”.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

9.0.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico. ».

9.0.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo *green* delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione delle linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. ».

9.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore. ».

Art. 10.**10.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

L'articolo è soppresso.

10.2

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « nuovi sistemi » aggiungere le seguenti: « totalmente alimentati da fonti rinnovabili ».

10.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del

costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

10.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023. ».

Art. 11.**11.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

11.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

11.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

11.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) il seguente:

« 01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata” ».

11.6

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma « 5-bis », secondo periodo, dopo le parole: « militari interessate » aggiungere le seguenti: « già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto ».

11.7

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma « 5-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo. »;*

b) *al capoverso comma « 5-quater », premettere le seguenti parole: « Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, ».*

11.8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: « 23 dicembre 2022, n. 435 », aggiungere le seguenti: « che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), ».

11.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

1. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.” ».

Art. 12.**12.1**

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: o del distributore interessato aggiungere le seguenti: e senza distinzioni per tecnologia; al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: fotovoltaici con celle, aggiungere le seguenti: ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;*

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica ».

12.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

« a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella; ».

12.3

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1.2) « capoverso e-ter » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio. La regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati. ».

12.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di

spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *a*); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *b*); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera *c*). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.

1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di cre-

dito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo ».

12.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale. ».

12.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente:

“92-*bis*. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma”:

“2-*ter*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.”. ».

Art. 13.

13.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2021, n. 234 », *sono aggiunte le seguenti:* « , ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile. ».

13.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 200 milioni » con le seguenti: « 280 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

13.3

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « 200 milioni » con le seguenti: « 400 milioni. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. ».

13.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

13.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.

3. All'articolo 119, comma 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “fino a 200 kW” sono sostituite con le parole: “fino ad 1 MW”;

b) dopo le parole: “di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” ».

13.0.3

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-*bis*.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1. ».

13.0.4

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente:

“1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026” ».

13.0.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assi-

curare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;

b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1. ».

Art. 14.

14.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 14

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “e per i clienti domestici” sono sostituite dalle seguenti: “e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici” ».

14.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative. ».

14.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società

concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi di trasporto pubblico locale inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana. »

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* « 1 milione di euro », *con le seguenti:* « 5 milioni di euro »;

b) *al comma 3, lettera b), capoverso comma « 2-bis. », alinea, sostituire le parole:* « sessanta giorni » *con le seguenti:* « centottanta giorni »;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi, tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. »;

d) *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:* « l'Autorità » *fino alla fine del periodo con le seguenti:* « la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente. »;

e) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* « Acquirente unico S.p.A » *fino a:* « ARERA » *con le seguenti:* « ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico »;

f) *al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* « il 31 marzo 2025 » *con le seguenti:* « 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1° giugno 2024 ».

14.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società

concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana ».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « 1 milione di euro » con le seguenti: « cinque milioni di euro ».

14.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La Presidenza del Consiglio assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150. ».

14.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 è abrogato. Arera con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero XXI della Deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM. ».

14.7

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante. ».

14.8

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* « o dall' esercente il servizio di vulnerabilità di cui all' articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo »;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* « coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo »;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell' energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d' intesa con il Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all' articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall' ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque

non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data. ».

14.9

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.” ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* « o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo »;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* « coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo »;

d) *al comma 7, alle parole:* « Per le finalità » *premettere le seguenti:* « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 maggio 2023, n. 169 »;

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

« 7.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “a decorrere dal 10 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 10 gennaio 2026” ».

14.10

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, lettera b), capoverso comma « 2-bis. », sostituire le parole: « sessanta giorni » *con le seguenti:* « centottanta giorni ».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure compe-

titive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente. ».

14.11

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. ».

14.12

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

(ARERA), nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas. »

14.13

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.

14.14

BEVILACQUA, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

« 4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma *60-bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele gradualmente (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle pre-

visioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione ».

14.15

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 4, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

« 1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo. ».

14.16

FREGOLENT

Al comma 4, sostituire il capoverso 1. con il seguente:

« 1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo. ».

14.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: « Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. ».

14.18

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente. ».

14.19

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 7.

14.20

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA. effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data. ».

14.21

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

« 7-bis-1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

7-ter-1. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). ».

14.22

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis-1. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese ».

14.23

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

« 7-ter. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale. ».

14.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« Art. 14.1.

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come

individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.0.2

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14.1.

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

- a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
- b) classe C per le lavastoviglie;
- c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.0.3

LOREFICE, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: “10 gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “10 gennaio 2025”;

b) al comma 60, le parole: “e per i clienti domestici” sono sostituite dalle seguenti: “e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici” ».

14.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« Art. 14.1.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energetici finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da “tener conto” fino a “al medesimo comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi” ».

14.0.5

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14.1.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39,

comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energetici finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da “tener conto” fino a “al medesimo comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi” ».

14.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« Art. 14.1.

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite

a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici. ».

14.0.7

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 14.1.

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici. ».

Art. 14-quater.

14-quater.1

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere comma 1.

14-quater.2

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « in via d’urgenza e ».

14-quater.3

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: « dagli articoli » aggiungere la seguente: « 178, ».

14-quater.4

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e, »;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: « a realizzare » fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: « a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo »;*

c) *al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: « ivi compresi » alle parole: « del presente comma » con le seguenti: « di cui alla lettera a) »;*

d) *sostituire il comma 9, con i seguenti:*

« 9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l’utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione di cui al comma.

9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati. ».

14-quater.5

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « recupero energetico, » al medesimo comma 1, dopo le parole: « di tecnologie » aggiungere le se-

guenti: « innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, ».

14-quater.6

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « recupero energetico; » *al medesimo comma 1, dopo le parole*: « di tecnologie » *aggiungere le seguenti*: « innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo ».

14-quater.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « recupero energetico; » *al medesimo comma 1, dopo le parole*: « della salute pubblica » *aggiungere le seguenti*: « nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, ».

14-quater.8

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: « il recupero energetico, ».

14-quater.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, le parole: « il recupero energetico, » *sono soppresse*.

14-quater.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « il recupero energetico », con le parole: « l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

14-quater.11

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « il recupero energetico », con le parole: « il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

14-quater.12

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: « di tecnologie » aggiungere le seguenti: « innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, ».

14-quater.13

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: « di tecnologie » aggiungere le seguenti: « innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo ».

14-quater.14

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « della Regione siciliana », con le parole: « dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ».

14-quater.15

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 2.

14-quater.16

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

« 0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento ».

14-quater.17

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani ».

14-quater.18

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal fine » ag-

giungere le seguenti: « la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE ».

14-quater.19

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: « , comprendendovi a tal fine » fino alla fine della lettera; al medesimo comma 2, lettera b) sopprimere le parole: « , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma ».

14-quater.20

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole: « , comprendendovi a tal fine », fino alla fine del comma.

14-quater.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole « di termovalorizzazione » fino alla fine del comma, con le parole: « di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ».

14-quater.22

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili; ».

14-quater.23

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: « , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma ».

14-quater.24

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole: « , ivi compresi » fino alle parole: « del presente comma, ».

14-quater.25

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana ».

14-quater.26

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche ».

14-quater.27

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5 ».

14-quater.28

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione ».

14-quater.29

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. "D" ».

14-quater.30

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS ».

14-quater.31

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami. ».

14-quater.32

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 3.

14-quater.33

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 3.
_____**14-quater.34**

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.
_____**14-quater.35**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: « 31 marzo 2023, n. 36 », aggiungere le parole: « della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali ».
_____**14-quater.36**

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: « e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti ».
_____**14-quater.37**

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 5.

14-quater.38

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 5, dopo le parole: « con ordinanza » aggiungere le seguenti: « all’esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; » al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fermo restando il rispetto dell’articolo 14-quinquies della medesima legge 241 del 1990 ».

14-quater.39

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: « fermo restando il rispetto dell’articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990 ».

14-quater.40

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 6.

14-quater.41

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Al comma 6, sopprimere le parole da: « prevedendo altresì » fino alla fine del medesimo comma.

14-quater.42

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, sopprimere dalle parole: « , prevedendo altresì, su richiesta » fino alla fine del comma.

14-quater.43

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, dopo le parole: « due sub-commissari », aggiungere le parole: « , che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti, ».

14-quater.44

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, le parole: « il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 », sono sostituite dalle seguenti: « il cui incarico è svolto a titolo gratuito. ».

14-quater.45

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 7.

14-quater.46

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere il comma 7.

14-quater.47

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 8.

14-quater.48

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

« 8. La realizzazione degli interventi urgenti, di cui al presente articolo, sono senza oneri a carico dello Stato. ».

14-quater.49

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere il comma 9.***14-quater.50**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Il comma 9, è soppresso.***14-quater.51**

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026. ».

14-quater.52

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21. ».

14-quater.53

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14-quater.54

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

14-quater.55

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte

sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio. ».

14-quater.56

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare. ».

14-quater.57

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9, sostituire le parole: « 800 milioni » con le seguenti: « 300 milioni ».

14-quater.58

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9 sostituire le parole: « 800 milioni » con le seguenti: « 100 milioni ».

14-quater.59

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 9 sostituire le parole: « 800 milioni » con le seguenti: « 100 milioni ».

14-quater.60

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9, dopo le parole: « accordo di coesione da definire » aggiungere le seguenti: « previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti ».

14-quater.61

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 9, dopo le parole: « accordo di coesione da definire » aggiungere le seguenti: « previa consultazione popolare ».

14-quater.62

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: « il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016. ».

Art. 14-quinquies.**14-quinquies.0.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

« Art. 14-sexies

(Disposizioni urgenti per la tutela dei clienti domestici dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1 del decreto-legge 29

settembre 2023, n. 131, convertito con legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole “dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023”, sono aggiunte le seguenti: “nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 628,62 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell’anno 2023 di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, già versati all’entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all’erario. »

14-quinquies.0.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

« Art. 14-sexies

(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrarti nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un “Fondo” denominato “Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza”, alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell’importo delle accise versate direttamente al-

l'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è soppresso.

7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti».

Art. 15.

15.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, in coerenza con gli obblighi della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”».

15.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

“2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.” ».

15.3

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.” ».

15.4

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “dagli eventi alluvionali” sono inserite le seguenti: “e atmosferici”;

b) al comma 2, dopo le parole: “e gli eventi alluvionali” sono inserite le seguenti: “e atmosferici” ».

15.5

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: “11 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni di euro per l'anno 2024”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

15.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, premettere i seguenti:

« 01. All'articolo 20-*quinqies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l'anno 2025”;

b) al comma 6, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l'anno 2025”.

01-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le

maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 ».

15.7

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo le parole: “agricoli e alimentari” inserire le seguenti: “e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,”. ».

15.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

“7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse i comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis., sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.” ».

15.9

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.» ».

15.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali”;

b) le parole: “mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,” sono soppresse. ».

15.11

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: “edifici municipali” sono sostituite dalle seguenti: “edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità” e le parole: “di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: “e delle biblioteche” sono aggiunte le seguenti: “di proprietà di privati” ».

15.12

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso. ».

15.13

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “le regioni” sono aggiunte le seguenti: “, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”;

b) il comma 2 è soppresso ».

15.14

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole da: “si osservano le procedure” fino a: “costo del progetto” sono sostituite dalle seguenti: “gli stessi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.” ».

15.15

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dopo l’articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è inserito il seguente:

“Art. 20-terdecies.

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l’accredito di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari” ».

15.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: “700 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “3.300 milioni”;

b) al comma 442, le parole: “50 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “236 milioni” ».

15.17

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 15.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario”.

2. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “dagli eventi alluvionali” sono aggiunte le seguenti: “e atmosferici”;

b) al comma 2, dopo le parole: “e gli eventi alluvionali” sono aggiunte le seguenti: “e atmosferici”.

3. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: “11 milioni di euro per l'anno 2023” sono aggiunte le seguenti: “e di 22 milioni di euro per l'anno 2024”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l'anno 2025”;

b) al comma 6, le parole: “200 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni di euro per l'anno 2025”.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

6. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: “agricoli e alimentari” sono aggiunte le seguenti: “e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,”;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

“*i-bis*) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto”.

7. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali”;

b) le parole: “mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,” sono soppresse.

8. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “edifici municipali” sono sostituite dalle seguenti: “edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità” e le parole: “di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,” sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: “e delle biblioteche” sono aggiunte le seguenti: “di proprietà di privati”;

b) il comma 8 è soppresso.

9. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “le regioni” sono aggiunte le seguenti: “, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: “si osservano le procedure” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36”.

10. Dopo l'articolo 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

“Art. 20-*terdecies*. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.”.

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: “700 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “3.300 milioni”;

b) al comma 442, le parole: “50 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “236 milioni”.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048. ».

15.0.1

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Impianti ibridi termoelettrici)

1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. ».

15.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 15-bis.***(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017. ».

15.0.3

NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 15-bis.***(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)*

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17

del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire le direttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.4

NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 15-*bis*.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-*bis* del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 2026 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.5

NAVE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali ve-

rificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

15.0.7

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i sog-

getti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 16.

16.0.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 16-bis.

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 1° giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

16.0.2

DAMANTE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 17.**17.0.1**

IRTO, BASSO, FINA

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)*

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella mi-

sura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole ».

17.0.2

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

« Art. 17-*bis*.

(Fondo per le esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per le esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

17.0.3

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 17-bis.***(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza. ».

Art. 18.**18.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere l'articolo.

18.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dal comma 5, articolo 21-*bis*, del decreto-legge 8 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

18.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies* del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1-*bis* considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da perso-

nale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 1-*quinqüies*.

1-*quater*. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

1-*quinqüies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

1-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 1-*quinqüies* pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*septies*. Al presidente della regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

1-*octies*. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della norma-

tiva europea relativa agli aiuti *de minimis*. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

1-nonies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

1-decies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-undecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al comune territorialmente competente. I comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i pre-

fabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

1-duodecies. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-*duodecies* è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

18.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« *1-bis.* In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di

rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e

le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024. ».

18.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024” e le parole: “18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2024”;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024” e le parole: “18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2024”;

c) al comma 6, le parole: “17 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024” ».

18.6

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “intervengano prima del 31 dicembre 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “intervengano prima del 31 dicembre 2025”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “110.000 per l'anno 2024”, sono aggiunte le seguenti: “e 50.000 euro per l'anno 2025”;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti:

“560-*bis*. Nello stato previsionale del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all’erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023.

560-*ter*. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.” ».

18.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 », aggiungere le parole: « , a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, ».

18.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l’anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

18.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo

21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024. ».

18.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-*bis*. In considerazione del grave danno subito della filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

18.11

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo

21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024 ».

18.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di settembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla regione, alle province, ai comuni ed alle Unioni dei comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze” ».

18.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza,

di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individuata, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 ».

18.0.3

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità

dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

18.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della regione Toscana del 2 novembre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2024";

b) al comma 1057, le parole: "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2024".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

18.0.5

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno” ».

18.0.6

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Misure urgenti volte al ripristino della Strada Statale 52 bis in Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis “Carnica” in Friuli-Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

18.0.7

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 18.1.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

18.0.8

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 18-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi. ».

Art. 18-bis.**18-bis.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “intervengano prima del 31 dicembre 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “intervengano prima del 31 dicembre 2025”;

b) al secondo periodo, dopo le parole “110.000 per l'anno 2024”, sono aggiunte le seguenti: “e 50.000 euro per l'anno 2025”;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti:

“560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.” ».

18-bis.0.1

NATURALE, SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 18-ter.

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle

risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 19.

19.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2026” ».
